



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LAURO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2010

Norme in materia di incompatibilità nello svolgimento del mandato
parlamentare

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è volto a introdurre nell'ordinamento un regime di incompatibilità assoluta tra mandato parlamentare e qualsiasi altra attività di lavoro professionale autonomo. Tale soluzione mira a fornire risposte efficaci alla sfiducia e al malessere sempre più crescenti e diffusi tra i cittadini nei confronti della politica e, conseguentemente, nei confronti delle pubbliche istituzioni.

Tale fenomeno, ormai diffuso e radicato nella società italiana, rappresenta un gravissimo *vulnus* ai valori della democrazia e della rappresentanza politica, sulle quali si basa la nostra convivenza civile e l'ordinamento repubblicano. Per questo motivo occorre porre un'adeguata attenzione agli strumenti che possono contribuire a restituire credibilità e prestigio agli organi politici, alle istituzioni e ai loro rappresentanti. La credibilità delle istituzioni e della condotta degli uomini che le rappresentano è una premessa indispensabile in ogni democrazia.

Per recuperare e assicurare priorità al concetto di etica pubblica, occorre accrescere l'efficienza e l'efficacia delle istituzioni, anche attraverso un rigoroso regime di incompatibilità tra le importantissime funzioni

che il parlamentare svolge nell'esercizio del suo mandato e ogni altra attività pubblica o privata. Ciò consente agli eletti di dedicarsi a tempo pieno a un impegno così importante per la vita dello Stato, qual è l'assolvimento del mandato parlamentare. Non appare infatti tollerabile che i parlamentari dedichino tempo ed energie ad altre attività pubbliche o private, valutando marginale l'assolvimento puntuale dei loro doveri di rappresentanti del popolo.

Un eccessivo cumulo di funzioni comporta, infatti, conseguenze particolarmente negative sulla qualità del lavoro parlamentare che – come è noto – è al servizio esclusivo della nazione e impone il rigoroso adempimento degli obblighi ad esso connessi.

La sanzione prevista a seguito di accertata incompatibilità è la decadenza dal mandato parlamentare. Ciò al fine di dissuadere, nella misura più incisiva, i parlamentari dalla tentazione di eludere il divieto.

Si prevede un'unica eccezione, costituita dallo svolgimento di incarichi di docenza, purché ciò avvenga entro il limite di una retribuzione di 10.000 euro annui.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 4 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – *1.* I membri del Parlamento non possono svolgere, a pena di decadenza dal mandato, alcuna attività di lavoro professionale pubblico o privato, né ricoprire, a qualsiasi titolo, alcun altro incarico, anche elettivo.

2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1 gli incarichi di docenza retribuiti nel limite di 10.000 euro annui».

